



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Schemi di Accordo da adottare in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:

- **sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici**
- **sui regimi abitativi per le diverse attività commerciali**

Osservazioni Confcommercio

Roma, 28 gennaio 2015

Premessa

Appreziamo e ringraziamo il Ministero dello sviluppo economico per aver deciso di coinvolgere anche la Confcommercio relativamente agli esiti del lavoro fatto nell'ambito del gruppo tecnico costituito dal coordinamento delle regioni settore commercio.

Tuttavia dobbiamo rilevare che lo strumento scelto per raggiungere quella omogeneità su tutto il territorio nazionale, richiamata nelle premesse di entrambi gli schemi di accordo, quale condizione necessaria da garantire a tutti gli operatori, non sembra avere quelle caratteristiche di vincolatività indispensabili per il raggiungimento dell'obiettivo dichiarato.

Per questo motivo diventa a nostro avviso essenziale cercare di chiarire tutti quegli aspetti che, in entrambi gli schemi di accordo, lasciano eccessivi margini di discrezionalità ed aumentano il rischio di applicazioni difformi da territorio a territorio.

Si espongono di seguito le principali osservazioni e richieste suddivise per accordo e per tipologie di attività.

Schema di Accordo da adottare in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, e di rivendita di quotidiani e periodici

Relativamente a questo schema di accordo, riteniamo essenziale acquisire, si confida già in sede di confronto nella riunione del 29 gennaio pv, chiarimenti in merito all'espressione *nella misura in cui le stesse siano assimilabili a quelle oggetto dell'intesa del 5 luglio 2012...* di cui al punto 1 della bozza.

Uguali chiarimenti sono necessari in ordine alla nozione di *compatibilità* di cui al punto 2 della medesima bozza.

Si ritiene inoltre necessario, con riferimento alla vendita di quotidiani e periodici, che l'accordo sia applicato all'attività di vendita di quotidiani e periodici esclusiva svolta sulle aree pubbliche.

Oggi infatti la totalità dei chioschi sono tecnicamente configurabili come punti vendita esclusivi, dedicati alla vendita generale di quotidiani e periodici. Inoltre la concessione del suolo pubblico è rilasciata dal comune proprio nel presupposto che quell'area venga destinata alla vendita di quotidiani e periodici anche in considerazione dell'utilità sociale di tale attività e all'interesse pubblico sotteso e valutato in termini di accesso degli utenti all'informazione.

Si suggerisce pertanto di inserire al punto 1, seconda riga dell'Accordo, dopo le parole: " di rivendita", la parola: "esclusiva".

Sempre con riferimento alla vendita di quotidiani e periodici, si rileva che occorre garantire che la possibilità di estensione dell'accordo ai settori economici previsti, non precluda in alcun modo, la permanenza del vincolo di destinazione d'uso nell'ambito della procedura di rinnovo della concessione.

E' necessario che si operi una procedura di selezione specifica, ovvero una procedura "dedicata" a quella particolare attività economica, cui l'ente locale, nell'esercizio del suo potere discrezionale relativo all'ordinato sviluppo del territorio, ha destinato quella determinata porzione di suolo pubblico.

Si evidenzia che attualmente i Comuni rilasciano la concessione di occupazione di suolo pubblico in maniera coordinata al "piano edicole" . Questo comporta che le autorizzazioni all'esercizio dell'attività di rivendita di quotidiani e periodici sono assegnate in conformità alla pianificazione dei chioschi-Edicole, previo rilascio della concessione di occupazione del suolo pubblico.

Il suolo pubblico viene dato in concessione nel presupposto che venga destinato alla vendita di quotidiani e periodici e ciò in considerazione dell'utilità sociale connessa ed anche a salvaguardia della capillare diffusione dell'informazione sul territorio a garanzia dell'accesso dei cittadini all'informazione.

Riteniamo pertanto fondamentale che nell'Accordo sia precisato che in sede di rinnovo, in mancanza di una diversa determinazione del Comune competente alla gestione del suolo pubblico, il vincolo di destinazione d'uso rimane fermo e quindi il bando è riservato all'esercizio dell'attività di vendita di quotidiani e periodici esclusiva su suolo pubblico.

Si suggerisce a tal fine di modificare il punto 2 dell'Accordo, nel seguente modo:

- **al punto 2 prima riga:** dopo le parole "*l'esercizio di*" aggiungere le seguenti parole, "*una delle*".
- **al punto 2 seconda riga:** dopo le parole "*assegnazione delle aree*" aggiungere il seguente periodo "*ferma restando la destinazione d'uso stabilita dall'ente locale nell'individuazione delle aree pubbliche da dedicare ad una specifica attività (attività artigianali o di somministrazione di alimenti e bevande o di rivendita di quotidiani e periodici)*".

Schema di Accordo da adottare in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sui regimi abilitativi per le diverse attività commerciali

Attività di somministrazione

Pur apprezzando lo sforzo semplificativo/organizzativo operato dalle Regioni e dal Mise attraverso questo documento, che mira a fare chiarezza sia per gli operatori che per le amministrazioni pubbliche, dobbiamo evidenziare che lo schema di accordo presentato, non può che essere esclusivamente ricognitivo della disciplina oggi vigente dei titoli abilitativi delle attività commerciali, mentre non può di certo innovarla, non avendo la forza di un atto di legge.

Si chiede pertanto l'eliminazione dalla tabella di tutte le fattispecie che riguardano l'ampliamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico o riservata a particolari soggetti, per i quali viene prevista la Scia o l'autorizzazione a seconda dei casi, mentre ad oggi non esiste alcun adempimento formale obbligatorio per gli operatori.

Una tale disposizione oltre ad essere palesemente innovativa e quindi contra legem, va nella direzione opposta a quella sottesa a questa operazione, poichè in tal modo, infatti, invece che semplificare e liberalizzare, si aggiunge un vincolo ed un adempimento ad oggi non esistente per gli operatori che intendono ampliare la superficie dei propri locali, ferme restando le autorizzazioni edilizie del caso, che sono però ben diverse dai titoli abilitativi di cui qui si discute.

Inoltre, sempre in un'ottica ricognitiva, si chiede di inserire per completezza la disciplina autorizzatoria per l'attività di somministrazione di alimenti e bevanda effettuata nei circoli privati le cui finalità assistenziali NON sono riconosciute dal Ministero dell'Interno - quindi non comprese nella lettera e) dell'art. 3 comma 6 L. 287/1991 - che si evince a contrario dalla norma e risulta confermata dalla Circolare del Mise n. 3656/C del 12/9/2012: necessità

dell'autorizzazione per l'apertura in zone tutelate, Scia per l'apertura in zone non soggette a tutela.

Si suggerisce inoltre di considerare la possibilità di introdurre, nello schema di accordo, l'eliminazione dell'obbligo della comunicazione al comune della cessazione dell'attività, che rappresentava un presupposto logico alla luce del previgente sistema del contingentamento che imponeva al Comune di avere, immediatamente e costantemente, in evidenza la situazione del comparto, ma che invece oggi rappresenta esclusivamente un inutile onere a carico delle imprese, già tenute a fornire la comunicazione relativa alla cessazione dell'attività alla Camera di Commercio.

Forme speciali di vendita (Apparecchi automatici)

Nelle tabelle sono previste 4 fattispecie per la distribuzione automatica:

- Installazione in locale **NON** appositamente adibito.
- Installazione in **esercizio di vicinato** adibito in modo esclusivo alla vendita mediante apparecchi automatici.
- Installazione in **media struttura di vendita** adibita in modo esclusivo alla vendita mediante apparecchi automatici.
- Installazione in **grande struttura di vendita** adibita in modo esclusivo alla vendita mediante apparecchi automatici.

Nella pratica, la fattispecie prevalente è la prima che riguarda tutte le installazioni di distributori all'interno di uffici, fabbriche, stazioni ecc.

Relativamente quindi alle installazioni in locali non appositamente adibiti, siamo d'accordo con la previsione della SCIA per "Avvio della Attività" e "Subingresso" e la semplice "Comunicazione " per le installazioni successive, a condizione che con il termine "Avvio della Attività" si intenda unicamente l'apertura dell'azienda che si occuperà di fornire il servizio di ristoro a mezzo distributori automatici e non, come spesso accade, la prima installazione di un distributore presso un cliente.

Inoltre riteniamo che la predisposizione di questo accordo debba rappresentare l'occasione per una precisazione riguardo alla "Comunicazione" per le successive installazioni di distributori automatici.

Poiché le aziende che svolgono questo servizio sono soggette - in virtù dei regolamenti comunitari (reg. 852/2004) individuati con il termine di "pacchetto igiene" sui quali la Conferenza unificata ha approvato nel 2010 specifiche linee guida - anche alla comunicazione delle installazioni all'autorità sanitaria, è necessario, per raggiungere una vera semplificazione, garantire che non si verifichi il doppio adempimento nei confronti del comune e nei confronti dell'autorità sanitaria.

Si tratta oltretutto di una semplificazione che è già attuata in alcune regioni, quali ad esempio la Regione Lombardia dove le aziende inviano un aggiornamento semestrale in via elettronica solo alle autorità sanitarie competenti o all'Emilia Romagna dove la comunicazione è inviata solo alle autorità sanitarie competenti una volta l'anno.

Sotto questo profilo, una possibile soluzione per le installazioni effettuate in luoghi non appositamente adibiti, che introdurrebbe una reale semplificazione per le aziende del settore, potrebbe essere la previsione, a livello nazionale, della comunicazione semestrale o annuale delle installazioni di distributori automatici alle sole Autorità sanitarie attraverso l'inserimento di un unico modulo nazionale (es. modulo comunicazione semestrale Regione Lombardia allegata) nel sito www.impresainungiorno.gov.it .

Ciò potrebbe essere fatto utilizzando le previsioni dell'Agenda per la semplificazione appena approvata dal Governo (cfr. Agenda per la semplificazione 2015-2017: Settore 5).

In caso contrario, il rischio è che l'Accordo dia legittimazione a richieste di comunicazioni, con pagamento dei relativi diritti di segreteria, anche con riferimento ad ogni singola installazione.

Le altre tre fattispecie delle tabelle fanno riferimento a quello che nella prassi è chiamato "Negozio Automatico" che in realtà è ancora un fenomeno piuttosto contenuto e, ad oggi, riguarda solamente esercizi di vicinato e non medie o grandi strutture di vendita.

Attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche

Con riferimento a questa tipologia di attività si osserva preliminarmente che (come anche sottolineato nella bozza di Accordo sulle procedure di selezione da applicarsi per le concessioni in altri settori diversi dal commercio su aree pubbliche) il richiamo al punto 2 dell'Intesa del 5 luglio 2012 costituisce condizione significativa onde evitare che i subentri nelle attività annullino la storia dell'impresa.

Sotto questo profilo, pur riconoscendo che l'istituto dell'autorizzazione amministrativa in qualche modo si poggia su meccanismi di programmazione ormai superati, poiché la discrezionalità degli enti locali si esercita oggi soprattutto in termini di individuazione e programmazione delle aree da destinare al commercio su aree pubbliche, evidenziamo forti dubbi sia sulla soppressione dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche che sulla sua sostituzione con la Scia, almeno per la parte che è legata alle concessioni di posteggio, scelta da cui derivano le criticità di seguito evidenziate.

1) Alla autorizzazione amministrativa è infatti connessa la concessione del posteggio e la storia dell'impresa, con le sue priorità acquisite nel corso degli anni (presenza di spunta, fiere ecc.) e dunque la sua soppressione rischia di privare gli operatori di diritti acquisiti nel corso degli anni.

2) Senza l'autorizzazione amministrativa viene in qualche modo messa a rischio la procedura di cui al paragrafo 2 lettera a) dell'Intesa 5 luglio 2012 in materia di dimostrazione del cumulo di anzianità di impresa attiva, almeno nella fase della prima selezione successiva al periodo transitorio. Se è vero, infatti, che si fa riferimento al titolare del posteggio, è altrettanto evidente che – fino a questo momento – la titolarità può essere trasferita soltanto insieme, anzi a seguito, di trasferimento di azienda.

Ci si domanda in particolare come potrebbe essere dimostrata l'anzianità dell'azienda in quanto la formulazione della Scia non prevede l'apposizione di questa notizia tra le informazioni richieste.

In sostanza, emergono talune criticità soprattutto nel raccordo fra attuale normativa e i nuovi procedimenti individuati.

Sotto questo profilo, l'unica possibilità che intravediamo per "recuperare" la storia dell'impresa è costituita dalla predisposizione di una modulistica coordinata fra tutte le Regioni (utilizzando anche in questo caso le previsioni dell'Agenda per la semplificazione) e utile a descrivere, in modo chiaro e per tutti, il *valore* dell'impresa, inteso in termini di diritti acquisiti nel corso del tempo che ben possono essere trasferiti all'eventuale subentrante.

Ciò tuttavia dovrebbe avvenire contestualmente all'accordo la cui efficacia non può che essere pertanto subordinata alla definizione di tale modulistica.

Si chiede quindi – al momento – lo stralcio della semplificazione relativa al commercio su aree pubbliche dall'Accordo sui titoli legittimanti l'avvio di attività commerciali per consentire un maggior approfondimento della questione e la verifica della fattibilità della definizione della modulistica come suggerito.